



***I ruoli del medico competente,
degli organi di vigilanza, dei datori di lavoro e
degli RLS nella lotta all'abuso di alcol e
sostanze psicotrope e stupefacenti sui
luoghi di lavoro***

31 Ottobre 2012

Franco Pugliese e Giampietro Scaglione

D.Lgs 81/2008

Articolo 41 Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Articolo 41 Sorveglianza sanitaria

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

Articolo 41 Sorveglianza sanitaria

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 41 Sorveglianza sanitaria

3. Le visite mediche di cui al comma 2 **non** possono essere effettuate:

a) **in fase preassuntiva;**

b) **per accertare stati di gravidanza;**

c) **negli altri casi vietati dalla normativa vigente.**

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Articolo 41 Sorveglianza sanitaria

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

D.Lgs 81/2008

Articolo 41 Sorveglianza sanitaria

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

D.Lgs 81/2008

Articolo 42

Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano **un'inidoneità alla mansione specifica** adibisce il lavoratore, **OVE POSSIBILE**, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

**OBBLIGHI MEDICO
COMPETENTE
D.LGS 81/08**

VALUTAZIONE RISCHI

**SORVEGLIANZA
SANITARIA**


SOPRALLUOGHI

**RELAZIONE
SANITARIA**

FORMAZIONE

**OBBLIGHI
MEDICO LEGALI**

**PROMOZION
E
SALUTE**





- Legge 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati"

Art. 15: Disposizioni per la sicurezza sul lavoro.

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato **rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi**, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.**

2. Per le finalità previste dal presente articolo **i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, **ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro** con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

SOSTANZE D'ABUSO E LUOGHI DI LAVORO

Riferimenti normativi: ALCOL

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcol correlate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.**



ALCOOL

- mansione a rischio;
- divieto di assunzione di bevande alcoliche/superalcoliche
- possibilità di eseguire controlli alcolimetrici (MC e SPSAL);
- opportunità di riabilitazione dei lavoratori affetti da patologie alcol correlate;
- verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza, ove prevista la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Legge 125/01

Allegato 1



1. Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA
LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO**

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006

(GU n. 75 del 30-3-2006)



1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici;
- b) conduzione di generatori di vapore;
- c) attività di fochino;
- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
- e) vendita di fitosanitari;
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;
- g) manutenzione degli ascensori;

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche; Stabilimenti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi; Stabilimenti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica; Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi; Stabilimenti per la distillazione a secco dicarbonfossile e lignite; Stabilimenti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica; ecc.

L. 125/01 Allegato 1



- 3) **sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;**

Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti.

Lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi.



- 4) **mansioni sanitarie** svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- 5) **vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico** e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

- 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne;
 - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari

- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) **personale marittimo** delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) **piloti d'aeromobile**;
- l) **controllori di volo** ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) **addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci**;



- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere

SOSTANZE D'ABUSO E LUOGHI DI LAVORO

Riferimenti normativi:

STUPEFACENTI



-DPR 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

Articolo 125:

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza.

Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano **rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi**, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, **sono sottoposti**, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

- **Conferenza Unificata**

Seduta del 30 ottobre 2007

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza

- **Accordo 18 settembre 2008 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

-identificazione delle mansioni a rischio;

-definizione degli accertamenti per accertare l'assenza di assunzione di stupefacenti;

-definizione dei ruoli e delle modalità per gli accertamenti;

-effetti (gestione delle positività).



ALLEGATO 1

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto

- d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività *off-shore* e delle navi posatubi;

ALLEGATO 1

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto

a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della **patente di guida** categoria **C, D, E**, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la **guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente**, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che **trasportano merci pericolose su strada**;

b) **personale addetto direttamente alla circolazione dei treni** e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplici attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;

c) **personale ferroviario** navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

ALLEGATO 1

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) **impiego di gas tossici** (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
- b) **fabbricazione e uso di fuochi di artificio** (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);
- c) Direzione tecnica e **conduzione di impianti nucleari** (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)

Art. 4 (*Accertamenti sanitari preventivi di screening*)

1. Il **datore di lavoro**, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, **provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.**

2. Il **medico competente**, all'atto dell'assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all'allegato 1 e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, **provvede a verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione, secondo le modalità definite nell' articolo 8.**

**DM
186/1990**

**Procedure diagnostiche e medico legali per
l'accertamento dell'uso abituale:**

Riscontro documentale di trattamenti socio sanitari

Segni di assunzione abituale

Sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto

Sindrome da astinenza in atto

**Presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei
liquidi biologici e/o nei tessuti**

Accertamenti sanitari

Due momenti per accertare assenza stato di tossicodipendenza e di assunzione anche sporadica:

A) Accertamenti sanitari preventivi (screening) e periodici ex art. 4 effettuati dal Medico Competente.

B) Ulteriori accertamenti (art. 4 comma 4 e art. 5 comma 1) per verificare un eventuale stato di tossicodipendenza effettuati dal SERT....

Specifiche tecniche

1° opzione - *Raccolta del campione ed esecuzione del test da parte del medico competente.*

2° opzione - *Raccolta del campione a cura del medico competente ed esecuzione in laboratorio del test immunochimico*

3° opzione “*Raccolta del campione ed esecuzione del test da parte di struttura laboratoristica pubblica o privata accreditata*”

Delibera della GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

23 Febbraio 2009 n° 170/2009

Accertamento assenza tossicodipendenza e assunzione sostanze in determinate categorie di lavoratori (intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e accordo Stato Regioni 18/09/2008):
indicazioni operative

In particolare l'Accordo stabilisce che gli accertamenti tossicologici previsti dall'Accordo dovranno essere effettuati da **laboratori pubblici o altri autorizzati dalle Regioni e Province Autonome** (punto “requisiti di qualità dei laboratori di analisi”)...

accertamenti di primo livello : laboratori pubblici, o privati accreditati, presenti sul territorio regionale, specializzati ed in possesso delle necessarie tecnologie ed esperienze e che garantiscano affidabilità ed uniformità nell'effettuazione delle analisi;

accertamenti di secondo livello : le strutture di Tossicologia forense delle Università degli Studi di Modena, Bologna, Ferrara, che hanno espresso formalmente la disponibilità.

Medico competente

art. 4 Accertamenti sanitari preventivi di screening e art. 9 comma 1

La positività degli accertamenti effettuati dal **MEDICO COMPETENTE** comporta:

a) l'invio al SERT per la verifica dello stato di tossicodipendenza o sola assunzione sporadica

b) La espressione di un giudizio *di inidoneità temporanea alla mansione specifica*

Medico competente

art.5 Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza e art. 9 commi 2 e 3

In caso di positività degli accertamenti di cui all'art. 5 il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore interessato dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato 1.

Il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni diverse...

STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

mansione a rischio;

visita medica;

PRIMO LIVELLO: tests su urine (screening, conferma, controanalisi);

a) negativi: STOP

b) positivi: INIDONEITÀ TEMPORANEA ALLA MANSIONE A RISCHIO +
SECONDO LIVELLO

SECONDO LIVELLO: procedure accertative da parte del SERT (valutazione medica e tests di conferma);

a) uso di stupefacenti senza tossicodipendenza: monitoraggio cautelativo del lavoratore a cura del MC su indicazione del SERT → IDONEITÀ ALLA MANSIONE! (e controlli ripetuti).

b) presenza di tossicodipendenza: conferma INIDONEITÀ, esclusione dalle attività a rischio, conservazione del posto di lavoro (se riabilitazione).

5) verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza nell'ambito della sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/08).

Oppiacei, Cocaina, Cannabinoidi,
Amfetamina/Metamfetamina, MDMA (3,4-
metilenediossimetamfetamina), Metadone,
Buprenorfina

PRELIEVO URINA

Il prelievo di urina può essere eseguito presso l'azienda, presso un laboratorio e i suoi punti prelievo o presso lo studio del medico competente.

Il prelievo deve avvenire sotto il controllo del medico competente o di personale sanitario qualificato, garantendo la privacy, ma con misure atte ad evitare manomissioni o sostituzioni, anche prevedendo che il soggetto non sia lasciato solo.

quantità minima: 50 mL

3 aliquote: A (circa 10 mL), B e C, (circa 20 mL ciascuna)

verbale in triplice copia

SOSTANZE D'ABUSO E LUOGHI DI LAVORO

In pratica

TRASPORTO URINA

contenitore termico speciale;

-i campioni devono pervenire al laboratorio al massimo entro 24 ore dal prelievo;

-conservazione in loco dei campioni entro le 24 ore: 4° C;

-conservazione oltre le 24 ore dei campioni: – 20° C;

-catena di custodia che garantisca l'integrità dei campioni;

-laboratorio: verifica dell'integrità dei campioni e la corrispondenza ai verbali di prelievo (eventuale verbale di non conformità);

-dal ricevimento il laboratorio diventa responsabile della conservazione dei campioni.

SOSTANZE D'ABUSO E LUOGHI DI LAVORO

In pratica

ANALISI DI SCREENING

L'analisi di screening iniziale può essere eseguita:

1) **dal medico competente**

metodi immunochimici "on site";

in grado di rilevare le concentrazioni definite per ogni sostanza o classe di sostanze (tabella A);

in grado di fornire una registrazione oggettiva a stampa dei risultati;

idoneità urina: dovrà essere dosata almeno la creatinina (+ eventuale T, pH, PS, nitriti)

2) **da un laboratorio autorizzato** (normativa vigente regionale)

metodi immunochimici in grado di rilevare le concentrazioni definite per ogni sostanza o classe di sostanze (tabella A);

registrazione oggettiva a stampa dei risultati;

controllo sull'idoneità dell'urina: creatinina, etc;

SOSTANZE D'ABUSO E LUOGHI DI LAVORO

In pratica

ANALISI DI CONFERMA

laboratori autorizzati (normativa vigente regionale);

metodi cromatografici accoppiati alla spettrometria di massa;

i risultati devono pervenire al medico competente di norma entro 5 giorni lavorativi (sabato escluso).

in caso di positività al test di conferma il medico competente o il laboratorio deve conservare il campione C per l'eventuale controanalisi per 90 giorni dal ricevimento del campione stesso.

SOSTANZE D'ABUSO E LUOGHI DI LAVORO

In pratica

CONTROANALISI

In caso di positività al test di conferma il lavoratore può richiedere al Medico competente l'esecuzione della **controanalisi** (di cui si assume l'onere economico) sul campione C, entro 10 giorni dal ricevimento dell'esito positivo.

- presso il laboratorio che ha dato la positività o presso un altro laboratorio autorizzato;
- entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore;

In caso di risultato discordante, il giudizio finale sarà espresso da una struttura di Tossicologia Forense, scelta possibilmente in accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, tra quelle site nella Regione.

La valutazione sarà formulata mediante la riconsiderazione dei dati precedenti e non mediante ulteriore analisi.

SOSTANZE D'ABUSO E LUOGHI DI LAVORO

In pratica

PROCEDURE ACCERTATIVE DA PARTE DEL SERT

Gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello devono svolgersi non oltre 30 giorni dal momento della richiesta.

anamnesi e la prima visita specialistica (- eventuali modalità e frequenza di assunzione abituale e/o saltuaria di sostanze stupefacenti o psicotrope; - eventuali segni e/o sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto; - eventuali segni e/o sintomi di intossicazione cronica; - eventuali segni e/o sintomi; - eventuali segni e/o sintomi fisici e psichici relativi a patologie correlabili all'uso/abuso/dipendenza acuta e/o cronica da sostanze ad azione psicotropa; - eventuale sindrome di astinenza in atto).

strumenti di analisi nosografica rappresentati dal DSM-IV e/o ICD-10;

parametri bio-umoral ed **accertamenti chimico-tossicologici** ritenuti necessari.

CERTIFICAZIONI DEL SERT


Assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti” ;

Presenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti” ;

il lavoratore, per essere riammesso all'esercizio delle mansioni a rischio, deve sottoporsi ad un **programma terapeutico individualizzato**, da eseguire presso il SERT e a totale onere economico del SSN secondo quanto indicato nell'art. 124 del DPR 309/90 e successive modificazioni. L'esito positivo del programma terapeutico è certificato dal medico del SERT ove i parametri diagnostici risultino soddisfatti per almeno 12 mesi (remissione completa).

3) Assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti” con riscontrato uso di sostanza/e stupefacenti”.

Il SERT invia una comunicazione al medico competente in ordine agli accertamenti clinici e tossicologici necessari per effettuare il **monitoraggio cautelativo** del lavoratore in questione. Tale monitoraggio è comunque effettuato a cura del medico competente, in accordo alle indicazioni del SERT.



Grazie per l'attenzione



SOSTANZE D'ABUSO E LUOGHI DI LAVORO

ALCOOL: discussione di casi reali

Lavoratore con mansione a rischio [autista camion] sorpreso a bere alcolici (birra, softdrinks) sul luogo di lavoro;

Lavoratore con mansione a rischio [autista di scuolabus] che beve alcolici (vino, caffè corretto) nella pausa pranzo [dalle 12.30 alle 13.30];

Lavoratore con mansione a rischio [trattorista], noto bevitore, non sorpreso a bere, non in stato di ebbrezza;

Lavoratore con mansione a rischio in stato di ebbrezza [carrellista notturno], non sorpreso a bere alcolici;

Lavoratore senza mansione a rischio in stato di ebbrezza [impiegato ufficio], non sorpreso a bere alcolici;

Divieto di bere - test alcolimetrici - riabilitazione (patologie alcolcorrelate) - contratto collettivo

SOSTANZE D'ABUSO E LUOGHI DI LAVORO

STUPEFACENTI: discussione di casi reali

Lavoratore con mansione non a rischio [operatore di linea] sorpreso ad assumere stupefacenti (sniffare cocaina);

Lavoratore con mansione non a rischio [autista apecar] fumatore dichiarato di cannabis alla sera (per rilassarsi);

Lavoratore con mansione a rischio [carrellista]; TEST POSITIVO;

Lavoratore con mansione a rischio [carrellista], tossicodipendente noto e seguito dal SERT, la cui tossicodipendenza è ignota all'azienda ed al Medico Competente; TEST POSITIVO; TEST NEGATIVO;

Lavoratore con mansione a rischio [autista betoniera], utilizzatore noto di stupefacenti da discoteca (Ecstasy, amfetamine); TEST POSITIVO; TEST NEGATIVO;

Lavoratore con mansione a rischio e ragionevole dubbio (incidente, segnalazione) di assunzione di sostanze stupefacenti;

Lavoratore con mansione a rischio utilizzatore di sostanze psicotrope non in lista;

Lavoratore con o senza mansione a rischio utilizzatore di farmaci a rischio (antistaminici, benzodiazepine, antipsicotici, antidepressivi, etc);

Mansioni a rischio - uso di stupefacenti o tossicodipendenza - SERT - scelta del giorno dei test -
ragionevole dubbio - altre sostanze stupefacenti o psicotrope - farmaci

SOSTANZE D'ABUSO E LUOGHI DI LAVORO

Discussione di casi reali

Test	Risultato	Unità	Flag	Range di riferimento
Unassigned				
AMFETAMINE/METAMFETAMINE	84	ng/ml		500
CANNABINOIDI	4	ng/mL		50
COCAINA	3786	ng/mL	POS	300
CREATINURIA	58.20	mg/dl		21.10 - 141.00
MDMA	157	ng/ml		500
METADONE	> 2000	ng/mL		300
OPPIACEI	> 600	ng/mL		300

SOSTANZE D'ABUSO E LUOGHI DI LAVORO

Discussione di casi reali

Test	Risultato	Unità	Flag	Range di riferimento
Unassigned				
AMFETAMINE/METAMFETAMINE	767	ng/ml	POS	500
CANNABINOIDI	22	ng/mL		50
COCAINA	18	ng/mL		300
CREATINURIA	166.23	mg/dl	H	21.10 - 141.00
MDMA	686	ng/ml	POS	500
METADONE	23	ng/mL		300
OPPIACEI	56	ng/mL		300

SOSTANZE D'ABUSO E LUOGHI DI LAVORO

Discussione di casi reali

Test	Risultato	Unità	Flag	Range di riferimento
Unassigned				
AMFETAMINE/METAMFETAMINE	< 0	ng/ml		500
CANNABINOIDI	< 0	ng/mL		50
COCAINA	< 0	ng/mL		300
CREATINURIA	18.99	mg/dl	L	21.10 - 141.00
MDMA	14	ng/ml		500
METADONE	4	ng/mL		300
OPPIACEI	12	ng/mL		300

Test	Risultato	Unità	Flag	Range di riferimento
Unassigned				
AMFETAMINE/METAMFETAMINE	191	ng/ml		500
CANNABINOIDI	1	ng/mL		50
COCAINA	2	ng/mL		300
CREATINURIA	189.81	mg/dl	H	21.10 - 141.00
MDMA	308	ng/ml		500
METADONE	< 0	ng/mL		300
OPPIACEI	34	ng/mL		300